

TRIBUNALE DI BARI – I^A SEZIONE CIVILE

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

L'anno 2011 il giorno 19 del mese di settembre dinanzi al dott. _____, Giudice Istruttore del Tribunale di Bari nella causa promossa dalla sig.ra Tizia Rossi contro la sig.ra Caia Rossi e nella quale è stato evocato anche Sempronio Rossi, causa avente per oggetto una pretesa di integrazione dei diritti legittimari vantati da Tizia Rossi e Sempronio Rossi nei riguardi della successione ereditaria di Mevia Bianchi, sono comparsi:

gli attori sig.ri Tizia Rossi e Sempronio Rossi, assistiti dall'avv. Filano

e la convenuta sig.ra Caia Rossi, assistita dall'avv. Calpurnio

Le parti dichiarano di voler porre fine alla controversia e comporre transattivamente i loro reciproci interessi per cui convengono quanto segue:

1) A tacitazione di ogni loro pretesa riguardante la successione ereditaria della defunta loro genitrice Mevia Bianchi i sigg.ri Tizia Rossi e Sempronio Rossi ricevono ciascuno, da parte di Caia Rossi, la somma di euro 25.000,00.

Dette somme vengono corrisposte con assegni circolari tratti in data 27.6.2011 dalla Banca

2) I sigg.ri Tizia Rossi e Sempronio Rossi ritenendosi pienamente soddisfatti delle pretese da loro fatte valere nel corso del citato procedimento civile dichiarano di rinunciare agli atti di esso.

3) La sig.ra Caia Rossi dichiara di accettare dette rinunzie.

4) Resta inteso che le imposte (di successione, ipotecarie, catastali, ecc.) e le tasse di ogni tipo relative alla successione ereditaria di Mevia Bianchi e, in particolare, l'ICI relativa agli immobili ereditati da Caia Rossi restano tutte ad esclusivo carico di quest'ultima.

Parimenti, ad esclusivo carico di Caia Rossi restano eventuali debiti dell'eredità.

5) Si dà atto, altresì, che nella determinazione della quota di legittima liquidata in denaro da Caia Rossi in favore di Sempronio Rossi si è tenuto conto del valore del fondicello rustico in agro di Roma, donatogli dalla defunta Mevia Bianchi, con atto in data 29.4.1986 del notaio trascritto il 22.5.1986

6) I componenti ritengono opportuno definire fra loro anche i rapporti riguardanti la successione ereditaria del defunto loro genitore Mario Rossi deceduto il 13.10.1989 senza lasciare testamento.

7) Essi premettono:

- che l'asse ereditario del medesimo Mario Rossi si compone della piena proprietà dei seguenti terreni, rimasti in comunione indivisa tra i componenti medesimi, giusta denuncia di successione registrata in data 1.3.1990 e trascritta a Bari in data 26.5.1992:

a) fondo rustico in agro di Roma alla contrada X

b) fondo rustico in agro di Milano alla contrada Y

- che i suddetti immobili sono comodamente divisibili in natura in porzioni di uguale valore, corrispondenti alla quota di 1/3 a ciascuno dei coeredi spettante, senza bisogno di conguagli in denaro.

8) Pertanto, essi convengono, procedendo a divisione ereditaria:

a) Che a Tizia Rossi viene assegnata ed attribuita la piena ed esclusiva proprietà del fondo rustico di cui sopra sub b), del valore approssimativo di euro 2.500,00

b) Che a Sempronio Rossi viene assegnata ed attribuita la piena ed esclusiva proprietà della porzione del fondo rustico di cui sopra sub a) a destra rispetto alla stradina di accesso

c) Che a Caia Rossi viene assegnata ed attribuita la piena esclusiva proprietà della porzione del fondo rustico di cui sopra sub a) posta a sinistra rispetto alla stradina di accesso

9) I condividenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'ipotesi legale, di essere stato tra loro regolato ogni rapporto di dare e avere relativo al periodo di comunione di beni e di non avere altro scambievolmente pretendere.

10) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B" i certificati di destinazione urbanistica relativi ai due terreni oggetto di divisione ereditaria, rilasciati dal Comune di Roma in data 12.9.2011 e dal Comune di Milano in data 15.9.2011.

11) Gli oneri fiscali e l'attività amministrativa riflettente la registrazione e la trascrizione del presente verbale cadranno a carico delle parti in quote uguali

12) Le spese e competenze del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti nel senso che nulla a tale titolo potrà essere preteso dall'una nei confronti dell'altra parte.

Pertanto, i difensori delle parti sottoscrivono il presente verbale per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.

L.C.S.